

# Il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Dott. Ernesto Gatto, Commercialista in Palermo e Rappresentante  
del CNDCEC a Bruxelles presso Accountancy Europe

# INDICE DEGLI ARGOMENTI

Profili generali e principali obiettivi della riforma della crisi d'impresa



Come il Professionista può essere protagonista della riforma



Obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati



i nuovi obblighi in capo a sindaci, revisori ed amministratori



Il ruolo del CNDCEC nella riforma ed i nuovi indicatori di crisi

Attuale panorama delle procedure concorsuali e nuovo ambito di applicazione



Le soglie per i nuovi obblighi di nomina dell'organo di controllo



L'Organismo di Composizione della crisi d'impresa – O.C.R.I.



La nuova procedura di composizione assistita della crisi d'impresa



Uno sguardo finale ai possibili scenari futuri della riforma

# I PROFILI GENERALI DELLA RIFORMA

Alert interni



Organo di controllo (Art. 14) ed Organo amministrativo (Art. 19)




Quindi se non ci fosse stata una rilevante estensione dell'obbligo di nomina la Riforma ne sarebbe uscita svuotata

Alert esterni



Creditori pubblici qualificati (Art. 15)



Trattasi di Agenzia Entrate, Inps e Agenzia Riscossione che interverranno al superamento di talune soglie

# I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA RIFORMA

Intercettare la crisi mediante una diagnosi precoce, favorendo un intervento tempestivo secondo la logica della prevenzione con l'obiettivo di percepire in via immediata i segnali della crisi al fine di evitare che essa si traduca in insolvenza irreversibile

I risultati in termini di recupero del credito sarebbero stati molto più alti se le procedure concorsuali fossero scattate in anticipo

Le statistiche evidenziano un ritardo medio nell'apertura delle procedure concorsuali di 2/3 anni rispetto al manifestarsi dei primi sintomi della crisi

# I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA RIFORMA

La riforma prevede un sistema premiale in capo agli imprenditori, sindaci ed amministratori che intercettano tempestivamente gli alert e li portano a conoscenza degli organismi competenti (OCRI)

Vengono inoltre fortemente rafforzati gli obblighi organizzativi di tipo amministrativo e contabile anche in capo alle realtà di minori dimensioni

Obiettivo (pericoloso) della riforma è quello di promuovere a verità oggettiva gli indicatori di crisi con il rischio di determinare falsi negativi e falsi positivi

**Falsi positivi**

I rischi di rendere oggetto di segnalazione imprese di cui è prevista un'insolvenza che poi non si verificherà

**Falsi negativi**

I rischi di imprese di cui non è diagnosticata la crisi ma che invece diventeranno insolventi

# L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA


Il nuovo codice ha un campo di applicazione più ampio rispetto al passato



Si applica infatti alle situazioni di crisi del debitore sia esso: consumatore, professionista o imprenditore (sia in forma individuale che collettiva)

La nuova disciplina non si applica invece allo Stato e agli EE.PP., mentre per le società a partecipazione pubblica si applica l'art.14 del Dlgs 175/2016

Il CCII non si applica altresì alla Grandi Imprese, Gruppi di imprese di rilevante dimensione, banche, assicurazioni, intermediari finanziari e società quotate



Dlgs 139/2015: E' definita «Grande» l'Impresa che nell'ultimo bilancio approvato supera almeno due dei seguenti limiti: 250 dipendenti (metodo U.L.A.), attivo patrimoniale pari a € 20m e Ricavi pari a € 40m

# L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA

L'Art. 2 del CCII propone le definizioni di crisi, insolvenza e sovraindebitamento

## Crisi

Lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate

## Insolvenza

Lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti ripetuti o altri fatti esteriori che dimostrino l'incapacità dello stesso a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni nei confronti dei creditori

## Sovraindebitamento

Lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale

# L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA

L'Art. 2 del CCII propone altresì la definizione di «Impresa Minore» che **NON** è soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale

**E' minore l'impresa che presenta i seguenti requisiti:**

Attivo patrimoniale non > € 300.000 nei tre esercizi antecedenti l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale

Ricavi non > € 200.000 nei tre esercizi antecedenti l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale

Debiti, anche non scaduti, non > € 500.000 al momento del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale



# L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA

## Perimetro di competenza OCRI:

- Imprese individuali e collettive di medie e grandi dimensioni

## Perimetro di competenza OCC:

- Imprese minori, imprese agricole, consumatori e Professionisti

# COME IL PROFESSIONISTA PUO' INTERVENIRE NELLE PROCEDURE



# DL 23/2020 – RINVIO ENTRATA IN VIGORE CODICE CRISI D'IMPRESA

Il rinvio al 1 settembre 2021 dell'entrata in vigore della riforma prevista dal dlgs. 14/2019 non coinvolge l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle Srl di minori dimensioni

Lo slittamento non ha riguardato infatti le norme del Codice della crisi che erano già in vigore al 9 marzo 2020

l'art. 379 del DI 14/2019 aveva fissato il termine ultimo per la nomina del Sindaco/Revisore al 16/12/2019

L'art. 8 del DI 162/2019 (c.d. Milleproroghe) ha posticipato tale adempimento all'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019

Lo slittamento ha cambiato gli esercizi di riferimento sui quali valutare il superamento delle nuove soglie

~~2017 - 2018~~

**2018 - 2019**

# OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

Il Dlgs 14/2019 riforma integralmente la disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza rimodulando gli obblighi di nomina dell'organo di controllo



In particolare nelle Srl dovrà essere obbligatoriamente nominato il Collegio sindacale (anche in forma monocratica) o il Revisore, quando per due anni consecutivi dovesse essere superato uno dei seguenti limiti:

**Attivo di bilancio pari a  
€ 4.000.000**

**Ricavi pari a €  
4.000.000**

**Dipendenti occupati in  
media n. 20**

# OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

L'obbligo nasce anche se viene superato per 2 anni consecutivi un diverso limite (es. nel 2018 limite dell'attivo, nel 2019 limite dei ricavi)



In caso di omissione, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di un qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese



A regime, l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i suddetti limiti dovrà provvedere, entro 30 giorni, alla nomina

L'obbligo di nomina cessa (ma ciò non autorizza la revoca) al mancato superamento di alcun limite per tre anni consecutivi



Unioncamere in una nota di dicembre 2019 ha invitato i Conservatori ad inviare alle società inadempienti una comunicazione per dare loro un termine entro il quale provvedere



# OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

Potenziali sanzioni agli amministratori per l'omessa nomina



Sanzione per omessa convocazione assemblea da € 1.032,00 a € 6.197,00 (art. 2361, comma 1 codice civile)



Denuncia al Tribunale ex art. 2409 codice civile nonché revoca dall'incarico per giusta causa



Nullità dei bilanci non corredati dalla prescritta relazione del collegio sindacale nonché di tutte le delibere adottate in assenza dei sindaci

# OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

Disposizione statutaria attuale  
che non impone la modifica

«La nomina dell'organo di controllo  
o del revisore avviene nei casi in cui  
la legge renda tale nomina  
obbligatoria»

o

«la nomina dell'organo di controllo o  
del revisore si rende obbligatoria al  
superamento dei parametri previsti  
dall'art. 2477 c.c.»

Disposizione statutaria attuale  
che impone la modifica

«La nomina dell'organo di controllo  
o del revisore è obbligatoria al  
superamento dei parametri di cui  
all'art. 2435-bis c.c. e negli altri casi  
previsti dall'art. 2477 c.c.»

# OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

Secondo la ricostruzione che appare prevalente, nello statuto della Srl si può scegliere, riguardo ai controlli, tra una delle seguenti opzioni

Nomina del Sindaco unico (o del Collegio Sindacale) e del Revisore



Il primo opera il controllo di legalità mentre al secondo è affidata la revisione legale

Nomina solamente del Sindaco unico (o del Collegio Sindacale)



All'organo sindacale viene affidata anche la revisione legale e lo stesso deve essere composto solo da revisori

Nomina del solo Revisore con controllo di legalità svolto dai soci



In tali casi l'assetto organizzativo societario non risulterebbe adeguato né conforme alle finalità del CCII se non nelle realtà di minime dimensioni



# DIFFERENZE TRA SINDACO E REVISORE

## Sindaco

E' un organo della società, fa parte della sua governance

Partecipa alle assemblee, ai Cda ed ai comitati esecutivi

Deve monitorare la società ogni 90 giorni

Può richiedere la liquidazione giudiziale della società

Deve essere informato dalle banche sulle revoche dei fidi

Denunzia al Tribunale per gravi irregolarità nella gestione

## Revisore

E' titolare di un incarico professionale, non è un organo della società

NO

Mero obbligo di controlli contabili periodici

NO

NO

NO

# I NUOVI COMPITI ASSEGNATI ALL'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 14: Il perno sul quale ruota la riforma è rappresentato dall'introduzione delle procedure di composizione assistita della crisi

In tale contesto l'organo di controllo avrà compiti di monitoraggio e segnalazione all'emergere di determinati alert di crisi



Nel tentativo di tamponare l'insorgere della crisi prima che la stessa divenga ingestibile mediante segnalazione agli amministratori

Qualora gli amministratori non dovessero tempestivamente provvedere ad adottare i necessari rimedi



L'organo di controllo dovrà segnalare tale circostanza al nuovo Organismo di Composizione della crisi d'Impresa (OCRI)

# I NUOVI COMPITI ASSEGNATI ALL'ORGANO DI CONTROLLO


## Art. 14: Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari



Segnalano immediatamente agli amministratori l'esistenza di fondati indizi della crisi

La segnalazione deve essere motivata, per iscritto e inviata a mezzo lettera raccomandata o pec

Deve contenere la fissazione di un termine, non superiore a 30 giorni entro il quale



Gli amministratori devono riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese

# I NUOVI COMPITI ASSEGNATI ALL'ORGANO DI CONTROLLO

## La reazione degli amministratori

In caso di omessa o inadeguata risposta o di mancata adozione entro 60 gg. delle misure necessarie per superare lo stato di crisi

L'organo di controllo informa senza indugio l'OCRI fornendo ogni elemento utile di valutazione


La tempestiva segnalazione agli amministratori e poi all'OCRI costituisce causa di esonero da responsabilità solidale in capo ai sindaci per le conseguenze derivanti dalle omissioni o azioni successive compiute dagli stessi amministratori.

# I NUOVI COMPITI ASSEGNATI ALL'ORGANO DI CONTROLLO

Alcune considerazioni sui primi effetti concreti derivanti dall'introduzione del nuovo Codice della Crisi d'Impresa




Non vi è dubbio che il nuovo CCII avrà un forte impatto di natura amministrativa e gestionale sulle imprese coinvolte



In un'ottica prospettica, dovrà sempre essere disponibile ed aggiornato il budget di cassa con un respiro di almeno sei mesi

Ad esempio, l'organo di controllo dovrà ricevere una situazione contabile aggiornata con cadenza almeno trimestrale



Ciò renderà necessario implementare, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, l'assetto organizzativo delle imprese

# OBBLIGO SEGNALAZIONE DI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI

Art. 15: Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati:  
Agenzia delle entrate, INPS e Agente della Riscossione

hanno l'obbligo di avvisare il debitore a mezzo Pec o raccomandata a/r  
che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante previsto  
dal Decreto (vedi slide successiva)

se entro 90 giorni dalla ricezione  
dell'avviso egli non avrà estinto o  
rateizzato l'intero debito

o se non avrà fatto istanza di  
composizione assistita della crisi  
o di accesso ad altra procedura  
di regolazione della crisi

essi ne faranno segnalazione all'OCRI nonché  
all'organo di controllo della società

# OBBLIGO SEGNALAZIONE DA CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI


Art. 15: La scansione temporale per l'avvio delle segnalazioni esterne



Per l'Inps l'obbligo di segnalazione scatterà dal 01/09/2021

Per l'Agente della riscossione l'obbligo scatterà dal 31/01/2022

Per l'Agenzia delle entrate l'obbligo scatterà dal 15/08/2022



La procedura di alerta esterna non scatta se il debitore è titolare di crediti d'imposta o altri crediti verso la PA (risultanti dalla piattaforma telematica) per un importo non inferiore alla metà del suo debito tributario o previdenziale

# SOGLIE DI RILEVANZA PER L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Art. 15: Soglie di rilevanza del debito che fanno scattare l'obbligo di segnalazione RISERVATA al debitore (dall'01/09/2021)

<b>Agenzia entrate</b>	
Volume affari anno precedente < € 2 mln.	Debito scaduto e non versato per Iva da liquidazione periodica > 30% volume d'affari stesso periodo e > € 25.000
Volume affari anno precedente < € 10 mln.	Debito scaduto e non versato per Iva da liquidazione periodica > 30% volume d'affari stesso periodo e > € 50.000
Volume affari anno precedente > € 10 mln.	Debito scaduto e non versato per Iva da liquidazione periodica > 30% volume d'affari stesso periodo e > € 100.000
<b>INPS</b>	Ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore al 50% di quelli dovuti nell'anno precedente e comunque superiore a € 50.000
<b>Agenzia riscossione</b>	Crediti affidati dopo il 01/09/2021 scaduti da oltre 90 giorni superiori, per le imprese individuali, ad € 500.000 e, per le imprese collettive, ad € 1.000.000



# SOGLIE DI RILEVANZA PER L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Art.15: Termini per l'invio della comunicazione al debitore

L'Agenzia entrate invia la comunicazione contestualmente all'avviso bonario relativo all'Iva non pagata

L'Inps invia la comunicazione entro 60 giorni dal verificarsi dei presupposti del ritardo di oltre 6 mesi

L'Agente della riscossione invia la comunicazione entro 60 giorni dalla data di superamento delle soglie

# L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 16: Il nuovo Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa (OCRI) è costituito presso ciascuna Camera di commercio





Avrà il compito di ricevere le segnalazioni effettuate dagli organi di controllo interni alle società e dai creditori pubblici qualificati



L'OCRI dovrà gestire il procedimento di allerta ed assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi

# L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

L'OCRI opererà con un Referente (il Segretario generale della Cciao) ed il Collegio degli Esperti di volta in volta nominato ex art. 17 del Decreto



Il Collegio di tre Esperti (tutti iscritti all'Albo dei gestori della crisi) verrà scelto su indicazione del Referente con i seguenti criteri

1

uno designato dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale

2

uno designato dal Presidente della camera di commercio o da un suo delegato, diverso dal referente

3

uno appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore

# L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

L'OCRI potrà operare in una duplice veste:  
OCRI Consulente o OCRI Mediatore

Nella procedura di allerta l'OCRI aiuta l'imprenditore a trovare una soluzione alla crisi senza il coinvolgimento dei creditori

OCRI  
«CONSULENTE»


OCRI  
«MEDIATORE»

Nella composizione assistita della crisi, l'OCRI tenta una ristrutturazione del debito condivisa con i creditori

Naturalmente le due funzioni saranno interscambiabili tra loro anche nel corso dello stesso tentativo

# L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Art. 17: Il collegio di tre esperti, sentito il debitore e verificate le informazioni di cui è in possesso, se ritiene che non sussista la crisi, dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute



L'archiviazione viene anche disposta quando l'organo di controllo societario o in mancanza un Professionista indipendente, attesta l'esistenza di crediti d'imposta o di altri crediti verso la P.A. (per i quali sono decorsi 90 giorni dalla messa in mora) che portati in compensazione dei debiti determinano il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 15 del Decreto

# L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

L'art. 356 istituisce l'Albo dei soggetti (anche costituiti in forma associata o societaria) incaricati dall'autorità giudiziaria alle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure




Possono essere iscritti all'Albo	I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1-lettere a), b) e c): Avvocati, Commercialisti e Consulenti del lavoro
Obbligo di formazione	I soggetti dovranno dimostrare di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'art. 4, comma 5 lett. b), c) e d) D.M. 202/2014
Primo popolamento dell'Albo	Accederanno all'Albo, in fase di prima iscrizione, i soggetti che al 16/03/2019 avranno maturato almeno quattro incarichi negli ultimi quattro anni quali curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali
Mantenimento dell'iscrizione	Per il mantenimento dell'iscrizione dovrà acquisirsi uno specifico aggiornamento biennale pari ad almeno 40 ore di formazione (D.M. 202/2014)
Requisiti di onorabilità	Non avere riportato negli ultimi 5 anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dall'ordinamento professionale

# OBBLIGHI FORMATIVI PER OTTENERE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

In base all'art. 356 del Codice il Professionista, non iscritto all'Ordine degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti, che intende ottenere l'iscrizione all'Albo deve dimostrare di aver assolto specifici obblighi formativi

Aver partecipato a corsi di perfezionamento di durata non inferiore a 200 ore




Aver svolto un periodo di tirocinio di durata non inferiore a sei mesi

# LE NOVITA' CONTENUTE NEL DECRETO CORRETTIVO


Il Consiglio dei Ministri ha approvato a febbraio 2020 un decreto correttivo con le seguenti principali modifiche

Riduzione dal 30% al 10% della soglia di omesso versamento Iva in relazione al volume d'affari



Unificazione per tutti i professionisti del percorso formativo necessario all'iscrizione all'Albo dei gestori della crisi a 40 ore invece di 200


Riduzione da 4 a 2 degli incarichi necessari per l'accesso automatico all'Albo dei gestori della Crisi



Creazione di due sezioni dell'Albo:  
1) Liquidatori e Commissari giudiziali;  
2) Tutti gli altri Professionisti.



# L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA



Art. 17: Nomina e  
composizione del  
collegio



Le designazioni di CCIAA e Tribunale devono pervenire **entro tre giorni** dalla richiesta, in mancanza il Referente procede autonomamente alla designazione in via sostitutiva



Il Referente cura che nel collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale



I Professionisti designati devono rendere **entro il giorno successivo** alla nomina l'attestazione della propria indipendenza, in caso di rinuncia o decadenza, il Referente procede alla sostituzione

Quando il Referente verifica che si tratta di impresa minore, convoca il debitore dinanzi all'OCC competente per territorio

# L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

## Art. 18: Procedura di audizione del debitore

1

- Entro quindici giorni dalla ricezione della segnalazione, l'OCRI convoca dinanzi al collegio degli esperti il debitore e, ove presente, l'organo di controllo

2

- Il collegio, sentito il debitore e tenuto conto dei dati e informazioni assunte, quando ritiene che la crisi non sussiste, dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute

3

- Il collegio dispone in ogni caso l'archiviazione quando l'organo di controllo societario o un Professionista indipendente attesta l'esistenza di crediti d'imposta o verso la P.A. che riduce il debito sotto la soglia di rilevanza

# PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa

Il termine è prorogabile di tre mesi in caso di positivi riscontri delle trattative



Il collegio acquisisce nel più breve tempo possibile una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata dell'impresa

Il debitore dovrà anche fornire al collegio un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali con indicazione delle eventuali cause di prelazione




Se il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo

Il collegio degli esperti procede ad attestare la veridicità dei dati aziendali su apposita richiesta del debitore

# PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

L'eventuale accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso l'OCRI e non è ostensibile a soggetti diversi dai sottoscrittori

L'accordo può essere iscritto presso il Registro delle Imprese su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati



Il debitore può chiedere al Tribunale le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso

La durata iniziale delle misure protettive non può essere superiore a tre mesi e può essere prorogata sino a sei mesi



La proroga delle misure è condizionata dal compimento di progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo

La proroga sarà comunque consentita soltanto in presenza di apposita attestazione dell'esistenza delle condizioni di cui sopra resa dal collegio degli esperti

# PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Durante il procedimento di composizione assistita e fino alla sua conclusione il debitore può chiedere al giudice competente il differimento di taluni obblighi

Trattasi degli obblighi in capo agli amministratori ovvero ai sindaci di convocare l'assemblea in presenza di perdite che riducano il capitale di oltre 1/3



Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori

La revoca scatterà anche in caso di segnalazione al Tribunale, da parte del collegio degli esperti, di impossibilità del raggiungimento di una soluzione concordata della crisi



Se allo scadere del termine di sei mesi non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi

Il collegio degli esperti invita il debitore a presentare entro 30 giorni domanda di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo

# LA GESTIONE DELL'IMPRESA NEL NUOVO ART. 2086 C.C.


L'Art. 375 del Decreto ha radicalmente modificato l'art. 2086 codice civile che adesso è titolato: «Gestione dell'impresa»

L'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato



alla natura e alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale

L'imprenditore dovrà attivarsi senza indugio per l'adozione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale



E' chiaro che viene introdotta una maggiore responsabilizzazione dell'imprenditore diverso da quello individuale (quindi anche società di persone) con il concreto rischio della applicazione del reato di «bancarotta semplice» ex art. 330, comma 1 – lett. B) del CCII per non aver tempestivamente intrapreso una procedura di allerta prevista dalla legge

# I NUOVI OBBLIGHI PER GLI AMMINISTRATORI

L'art. 378 introduce nuovi obblighi per gli amministratori evidenziando la loro responsabilità nella conservazione dell'integrità del patrimonio sociale

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale

Art.  
2394 c.c.

L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti

Su questa base si riempie di nuovi contenuti la posizione di garanzia tradizionalmente riconosciuta in capo agli amministratori non esecutivi (parimenti responsabili)

Art. 40 C.P.: «non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo»

Art.  
2392 c.c.

«Gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze dannose»

# I NUOVI OBBLIGHI PER GLI AMMINISTRATORI

(Art. 378) Quando è accertata la responsabilità degli amministratori il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra

il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o è stata aperta la procedura



e quello determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento ex art. 2484 c.c.

Ferma restando a carico degli amministratori la possibilità di provare (onere della prova a loro carico) che il danno sia determinabile in maniera diversa

Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancono le scritture contabili o le stesse si dimostrano sostanzialmente inattendibili



Il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati dal curatore o liquidatore nella procedura



# SCRITTURE CONTABILI INATTENDIBILI

## Alcuni esempi di indizi di una contabilità inattendibile (Dpr n. 570/96)

Cassa negativa («anche per un solo giorno» Cassazione 27045/2017)

Omessa annotazione dei versamenti/prelevamenti operati dall'imprenditore

Rimanenze fisiche che divergono in misura rilevante da quelle contabili (+/- 10%)

Mancata rilevazione delle rimanenze di magazzino per categorie omogenee

Mancata annotazione dei criteri adottati per quantificare le rimanenze

Disponibilità liquide non indicate con separazione dei singoli c/c bancari o postali

Omessa indicazione dei singoli debitori e creditori (esclusi i dipendenti)

Utilizzo di beni strumentali non iscritti a libro cespiti per oltre il 10% di quelli complessivi

Impiego di lavoratori dipendenti in nero per oltre il 10% di quelli complessivi

# INDICATORI DELLA CRISI

Il procedimento di composizione assistita della crisi si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI



Il procedimento si accende con l'emersione di indicatori di crisi che rilevano squilibri di natura reddituale, patrimoniale o finanziaria

Art. 13: Gli squilibri sono rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza dell'adeguatezza dei mezzi propri (Patrimonio Netto) rispetto a quelli di terzi (Debiti) nonché della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi



Sono significativi gli indici che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare



Costituiscono altresì indicatori di crisi i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24

# INDICATORI DELLA CRISI

## Art. 24: indicatori di crisi per ritardi nei pagamenti reiterati e significativi



Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni

Debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare complessivo superiore a quello dei debiti non scaduti


Ai fini dell'applicazione delle misure premiali, l'iniziativa del debitore non è tempestiva se proposta dopo tre mesi dall'emersione di un indicatore

La proposta è intempestiva anche se promossa tre mesi dopo l'approvazione del bilancio in cui sono superati gli indici elaborati dal Cndcec o dal professionista indipendente

La tempestività dell'iniziativa, su richiesta del debitore, può essere attestata dal Presidente del collegio degli esperti

# INDICATORI DELLA CRISI

## Art. 25: Misure premiali per l'imprenditore che denuncia tempestivamente l'insorgere della crisi



Durante la procedura di composizione assistita gli interessi sui debiti tributari sono ridotti al tasso legale (oggi 0,8%)

Le sanzioni tributarie sono ridotte al minimo se il loro pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza

Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà

La proroga del termine per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella ordinaria

# IL RUOLO CHE ASSUME IL CNDCEC NELLA RIFORMA

## Alcune considerazioni sul nuovo ruolo del Cndcec (art. 13, comma 2)

Il Cndcec, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica (Codici Ateco), gli indicatori di crisi di cui al comma 1

Tali indicatori, valutati unitariamente, faranno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa che indurrà l'organo di controllo alle dovute segnalazioni, prima agli amministratori e poi all'OCRI

Il Cndcec elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative, alle PMI innovative, alle società in liquidazione ed alle imprese costituite da meno di due anni

# IL RUOLO CHE ASSUME IL CNDCEC NELLA RIFORMA

Il CNDCEC ha appena elaborato 7 indicatori di crisi

1 Il primo indicatore di crisi è dato dal **patrimonio netto negativo** o al di sotto dei limiti di legge, che imporrà l'immediata ricapitalizzazione della società

Se il patrimonio netto risulta positivo si passa al calcolo del Dscr – *Debt service coverage ratio*

2 Il secondo indicatore è dato dal rapporto ( $> 1$ ) tra **flussi di cassa** attesi nei sei mesi successivi e debiti da coprire nello stesso arco temporale (*budget di cassa*)

Nella prassi si individua in  $> 1,2$  il valore dell'indice Dscr da ritenersi «*tranquillizzante*» in considerazione della volatilità intrinseca delle previsioni

# INDICATORI DELLA CRISI

Esempio  
Budget di  
Cassa

		PERIODO DI OSSERVAZIONE RIFORMA CRISI D'IMPRESA							
		1	2	3	4	5	6	7	
		marzo 2019	aprile 2019	maggio 2019	giugno 2019	luglio 2019	agosto 2019	settembre 2019	ottobre 2019
	<b>Saldo Cassa e Banca Iniziale</b>	<b>12.000</b>	<b>22.000</b>	<b>5.000</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 36.000</b>	<b>- 14.300</b>	<b>- 1.900</b>
	Incassi da clienti	50.000	20.000	60.000	45.000	50.000	55.000	45.000	60.000
	Altri incassi (es. contributi)	3.000	-	-	6.000	-	-	2.000	-
	<b>Totale Entrate attività operativa (A)</b>	<b>53.000</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>47.000</b>	<b>60.000</b>
	Pagamenti fornitori per acquisti	35.000	35.000	40.000	24.000	32.000	26.000	21.000	34.000
	Pagamenti fornitori per servizi	8.000	2.000	-	4.000	2.000	5.300	7.600	4.000
	Pagamenti costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	-
	Altri pagamenti	-	-	11.000	-	5.000	-	-	-
	<b>Totale Uscite attività operativa</b>	<b>43.000</b>	<b>37.000</b>	<b>51.000</b>	<b>28.000</b>	<b>39.000</b>	<b>31.300</b>	<b>28.600</b>	<b>38.000</b>
	<b>Flusso attività operativa</b>	<b>10.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>9.000</b>	<b>23.000</b>	<b>11.000</b>	<b>23.700</b>	<b>18.400</b>	<b>22.000</b>
	Investimenti	-	-	50.000	-	67.000	-	6.000	-
	Pagamento rate mutui passivi	-	-	40.000	-	-	-	-	-
	Pagamento interessi passivi	-	-	2.000	-	-	2.000	-	-
	<b>Totale Uscite (B)</b>	<b>43.000</b>	<b>37.000</b>	<b>143.000</b>	<b>28.000</b>	<b>106.000</b>	<b>33.300</b>	<b>34.600</b>	<b>38.000</b>
	<b>Flusso finanziario (A)-(B)</b>	<b>10.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 83.000</b>	<b>23.000</b>	<b>- 56.000</b>	<b>21.700</b>	<b>12.400</b>	<b>22.000</b>
1	<b>Saldo Banche</b>	<b>22.000</b>	<b>5.000</b>	<b>- 78.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 61.000</b>	<b>- 14.300</b>	<b>- 1.900</b>	<b>20.100</b>
2	Possibilità di utilizzo affidamenti bancari	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1+2	Fabbisogno finanziario	-	-	- 38.000	-	- 21.000	-	-	-
<b>LEVE di INTERVENTO</b>									
+	Finanziamento/Versamento soci	-	-	20.000	-	-	-	-	-
+	Incremento indebitamento finanziario	-	-	30.000	-	-	-	-	-
+	Cessione di attività	-	-	-	-	25.000	-	-	-
	<b>Totale entrate programmate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>25.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
+	Revisione budget								
-	Moratoria scadenze pagamenti								
+	Anticipo incassi crediti								
	<b>Sostenibilità</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.000</b>	<b>-</b>	<b>4.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Nel momento in cui il debito dovesse rivelarsi insostenibile*

*esistono tre soluzioni:*

- 1) *Accensione nuove linee di credito bancarie;*
- 2) *Cessione di asset aziendali;*
- 3) *Apporti dai soci*

# IL RUOLO CHE ASSUME IL CNDCEC NELLA RIFORMA

Solo se i primi 2 indicatori non scattano, si esaminano gli indici di settore (diversificati per settore di attività) che dovranno essere considerati congiuntamente nel senso che la crisi si presume al superamento di tutti i cinque indicatori



Il superamento delle soglie stabilite per i vari indici fornisce la ragionevole presunzione che l'azienda sia entrata in crisi

ma non implica alcun automatismo dovendosi valutare unitariamente le specificità aziendali e le prospettive gestionali

L'analisi deve essere condotta sia sul bilancio approvato (il primo sarà il bilancio 2019) che sui bilanci trimestrali intermedi, da costruirsi secondo i principi dell'OIC 30



# IL RUOLO CHE ASSUME IL CNDCEC NELLA RIFORMA

I cinque indicatori di crisi da monitorare congiuntamente

3

Sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari/fatturato)

4

Adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto/debiti complessivi)

5

Ritorno liquido dell'attivo (cash flow/attivo)

6

Liquidità (attività a breve/passività a breve)

7

Indebitamento previdenziale e tributario (debiti prev.trib./attivo)

# IL RUOLO CHE ASSUME IL CNDCEC NELLA RIFORMA


I cinque indicatori di crisi da monitorare congiuntamente

SETTORE	ONERI FINANZIARI / RICAVI	PATRIMONIO NETTO / MEZZI TERZI	ATTIVO A BREVE / PASSIVO A BREVE	CASHFLOW / ATTIVO	DEB. TRIB. PREV / ATTIVO
(A) Agricoltura silvicoltura e pesca	2,8%	9,4%	92,1%	0,3%	5,6%
(B) Estrazione (C) Manifattura (D) Produzione energia/gas	3,0%	7,6%	93,7%	0,5%	4,9%
(E) Fornitura acqua reti fognarie e rifiuti (D) Trasmissione energia/gas	2,6%	6,7%	84,2%	1,9%	6,5%
(F41) Costruzione di edifici	3,8%	4,9%	108,0%	0,4%	3,8%
(F42) Ingegneria civile (F43) Costruzioni specializzate	2,8%	5,3%	101,1%	1,4%	5,3%
(G45) Commercio autoveicoli (G46) Comm ingrosso (D) Distr. energia/gas	2,1%	6,3%	101,4%	0,6%	2,9%
(G47) Commercio al dettaglio (I56) Bar ristoranti	1,5%	4,2%	89,8%	1,0%	7,8%
(H) Trasporto e magazzinaggio (I55) Hotel	1,5%	4,2%	86,0%	1,4%	10,2%
(JMN) Servizi alle imprese B2B	1,8%	5,2%	95,4%	1,7%	11,9%
(PQRS) Servizi alle persone	2,7%	2,3%	69,8%	0,5%	14,6%

# Grafico 3 - Il quadro degli indicatori nell'accertamento dello stato di crisi

## SISTEMA DEGLI INDICI DI CUI ALLA DELEGA ART. 13. C. 2 (PARTE 1)

## ALTRI INDICATORI DELLO STATO DI CRISI (PARTE 2)



# EVENTUALE INIDONEITA' DEGLI INDICI FORMULATI DAL CNDCEC

L'impresa che non ritenga adeguati gli indici elaborati dal Cndcec a motivo delle proprie peculiari caratteristiche ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici sostitutivi idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi

Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa e tale attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante

La dichiarazione, attestata in conformità all'art. 13-3<sup>a</sup> comma, 2<sup>a</sup> periodo, produce effetti per l'esercizio successivo

Come si dovrà comportare chi non è tenuto alla nota integrativa (Micro imprese, Società di persone e Ditte individuali) ?

# CONSIDERAZIONI FINALI SUI POSSIBILI SCENARI FUTURI

## I rischi che potrebbero nascondersi dietro la riforma - 1



Centralità del bilancio di esercizio	Alla base delle nuove disposizioni vi sono sempre i bilanci di esercizio, per cui diventa fondamentale la prudenza e la precisione nelle valutazioni
Punti di debolezza sul fronte dei ricavi	Una valutazione o una quantificazione delle rimanenze non aderenti alla realtà finirebbe per distorcere la veridicità di taluni indici di bilancio
Punti di debolezza sul fronte dell'attivo	E' piuttosto diffusa la prassi di una generosa capitalizzazione delle spese pluriennali o di costi interni tramite imputazione alla voce A.4 dei ricavi
Punti di debolezza sul fronte delle immobilizzazioni	Applicando specifiche leggi che si sono succedute nel tempo, sono state rivalutate immobilizzazioni al fine di utilizzare la riserva a copertura perdite
Punti di debolezza sul fronte degli accantonamenti	Non sempre viene operato l'accantonamento al fondo svalutazione crediti o ai fondi rischi ed oneri per non appesantire il conto economico
Punti di debolezza sul fronte della fiscalità differita	Talvolta l'iscrizione delle imposte differite attive (componente positiva di reddito) è basata più sulla speranza che sulla certezza del loro recupero

# CONSIDERAZIONI FINALI SUI POSSIBILI SCENARI FUTURI

## I rischi che potrebbero nascondersi dietro la riforma - 2



L'emersione di falsi positivi e negativi	Una indiscriminata applicazione degli indici potrebbe far accendere segnali di crisi in aziende sane ovvero non segnalare dinamiche aziendali già in crisi conclamata
Ruolo effettivo degli OCRI	Ci si augura che non diventino dei passacarte tra l'organo di controllo e i PM, ma aiutino concretamente le imprese nel tentativo di uscire dalla crisi
Confidenzialità della procedura	Appare fondamentale per non mettere in pericolo la continuità dei contratti in corso e non allarmare il sistema bancario e sindacale
Gioco di squadra tra i professionisti	Sarebbe triste constatare che i circa 150.000 nuovi incarichi vengano in larga parte acquisiti dalle grandi società di revisione con tariffe ridotte che soltanto loro possono permettersi
Rischi di frammentazione delle imprese	E' probabile che le piccole Srl, per sfuggire ai nuovi obblighi ed evitare i controlli, modificheranno il proprio modello societario in società di persone con ricadute pesanti sul tessuto economico
Il nuovo sistema di allerta incrementa i costi della procedura	I compensi degli esperti dell'OCRI sono soddisfatti in prededuzione nel caso di successiva procedura concorsuale e ciò aumenta il rischio di diminuzione delle risorse per la soddisfazione dei creditori

**Grazie e Arrivederci**